

CIRCOLARE N. 34/2023

Parma, 12 ottobre 2023

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Registro dei Titolari Effettivi – D.M. n. 55/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023

In data 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in G.U. l'ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dal D.M. n. 55/2022 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, per dare concreta operatività al Registro sulla titolarità effettiva previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007.

I soggetti obbligati avranno tempo entro il prossimo 11 dicembre 2023 per comunicare all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono tenuti alla comunicazione:

- le imprese dotate di personalità giuridica, ovvero le società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni;
- le persone giuridiche private che devono iscriversi nell'apposito registro;
- i *trust* e gli istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato italiano.

Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione le società di persone.

Modalità di trasmissione dati

L'obbligo di trasmettere i dati è a carico del fondatore o degli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, oppure dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private. Nel caso di *trust* o affini, l'obbligo è adempiuto dal fondatore.

I dati e le informazioni sono resi mediante autodichiarazione all'ufficio della Camera di commercio competente, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa

e con le stesse modalità devono essere comunicate anche eventuali variazioni di dati e informazioni entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. n. 55/2022 hanno l'obbligo di trasmettere i dati entro 30 giorni dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese. Nel caso di *trust* e istituti giuridici affini costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2022 il termine di 30 giorni decorre dalla loro costituzione.

Con cadenza annuale sarà obbligatorio confermare i dati e le informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.

Disciplina sanzionatoria

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento dei dati e all'eventuale contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione e all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, secondo quanto previsto dall'art. 2630 c.c. Se la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Dott.ssa Sara Felisa